



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente
Avv. Andrea Mascherin

Roma, 31 ottobre 2017

N. 11-C-2017

Ill.mi Signori Avvocati

**- PRESIDENTI DEI
CONSIGLI DELL' ORDINE DEGLI AVVOCATI**

via e-mail

- PRESIDENTI DELLE UNIONI REGIONALI FORENSI

L O R O S E D I

OGGETTO: COMPENSO PROFESSIONALE

Ill.mi Signori Presidenti,

si invia in allegato, per la diffusione tra i Colleghi, una proposta di schema di scrittura privata per il conferimento di incarico professionale (allegato N. 1) che, personalizzato secondo le esigenze di ciascun Avvocato, potrà essere sottoposto alla sottoscrizione del cliente e conservato nel fascicolo unitamente all'informativa privacy (allegato N. 2) e allo schema di identificazione del cliente ai fini dell'antiriciclaggio (allegato N. 3).

Si trasmettono, inoltre, una nota esplicativa dell'Ufficio Studi (allegato N. 4) e tre modelli di comunicazione della prevedibile misura del costo della prestazione in forma semplificata, per gli incarichi penali (allegato N. 5), civili (allegato N. 6) e stragiudiziali (allegato N. 7).

Il Consiglio Nazionale ha predisposto un software che consente di calcolare agevolmente la misura del costo della prestazione che, una volta compilato, darà origine alla proposta semplificata di cui sopra.

Quanto agli allegati modelli di comunicazione, si rappresenta l'opportunità che i Colleghi si muniscano della prova dell'avvenuta consegna, anche se del caso mediante la sottoscrizione per ricevuta (che potrebbe espressamente avvenire anche per accettazione, che sarebbe meramente ricognitiva dell'accordo confermato mediante la comunicazione).

I documenti potranno essere scaricati al seguente link :

<https://goo.gl/CMSmHC>

Il software invece potrà essere rinvenuto al seguente link :

<https://goo.gl/7UNyWw>

Con i migliori saluti,

Avv. Andrea Mascherin

Allegati : n. 7

Scrittura avente ad oggetto il conferimento di incarico professionale

Tra:

..., nato il ..., a ..., residente ..., codice fiscale ..., identificato con valido documento di riconoscimento ..., la cui copia è allegata al presente atto (d'ora in avanti il Cliente),

oppure

..., con sede a ..., codice fiscale ..., in persona ..., come da visura tratta dal Registro delle Imprese di ..., allegata al presente atto (d'ora in avanti il Cliente),

€

l'avv. ..., del Foro di ..., con studio a ..., codice fiscale ..., partita I.V.A. ..., indirizzo di posta elettronica ..., indirizzo di posta elettronica certificata ..., assicurato per la responsabilità professionale con polizza ..., con massimale ... (d'ora in avanti l'Avvocato),

premesso che

A. l'incarico di cui alla presente scrittura:

- a) ha il seguente oggetto: ...;
- b) ha il seguente valore ...;

B. il Cliente dichiara:

- a) di avere ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 196/2013 e di acconsentire al trattamento dei dati personali ad opera dell'Avvocato, dei suoi collaboratori, sostituti e domiciliatari;
- b) di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione, delle agevolazioni fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto e dei casi nei quali l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
- c) di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2, c. 7, del d.l. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere al procedimento di negoziazione assistita;

si conviene quanto segue:

1. *(Efficacia delle premesse del contratto)*

1.1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

2. *(Conferimento dell'incarico e suo oggetto)*

2.1. Il Cliente conferisce all'Avvocato, che lo accetta, l'incarico di rappresentarlo, di assisterlo e di difenderlo nell'affare di cui alla premessa A.

2.2. Il Cliente dichiara:

- a) di impegnarsi a fornire all'Avvocato i documenti e le informazioni necessari per lo svolgimento dell'incarico;

- b) di essere stato informato dall'Avvocato del grado di complessità della prestazione;
 - c) di essere stato informato dall'Avvocato dei costi prevedibili;
 - d) di essere stato informato dall'Avvocato di ogni circostanza concernente l'incarico conferito, prevedibile al momento della stipulazione del presente contratto;
 - e) di essere consapevole del fatto che l'Avvocato non può garantire il conseguimento del risultato voluto, talché la sua prestazione va compensata a prescindere dall'esito della controversia.
- 2.3. L'Avvocato si impegna a svolgere l'incarico con la diligenza dovuta e ad informare il Cliente circa le prestazioni svolte. Quanto all'eventuale verificarsi di circostanze non prevedibili al momento della stipulazione del presente contratto, che possano determinare un aumento di costi, si richiama l'art. 4.2..
3. *(Ausiliari, consulenti, investigatori)*
- 3.1. Le parti convengono che l'Avvocato possa avvalersi, sotto la propria responsabilità, di sostituti e collaboratori per lo svolgimento della prestazione.
 - 3.2. L'Avvocato si impegna ad informare il Cliente dell'opportunità della nomina di consulenti e/o di investigatori.
4. *(Determinazione del compenso. Ulteriori possibili oneri)*
- 4.1. La prevedibile misura del costo della prestazione è determinata:
 - a) in € ... per oneri e spese, anche forfetarie, di cui ...;
 - b) in € ... per compenso professionale, di cui
 - 4.2. Il Cliente prende atto che – come già rappresentato dall'Avvocato nel momento in cui gli ha reso noto il livello della complessità dell'incarico e gli ha fornito tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico stesso –, attesa la natura della prestazione oggetto del mandato, costi e compensi potranno subire delle variazioni in aumento qualora dovessero rendersi opportune attività ulteriori e/o adempimenti più complessi (rispetto a quanto inizialmente previsto in modo indicativo) e che del realizzarsi di tale eventualità gli verrà in ogni caso dato tempestivo avviso.
 - 4.3. Il Cliente dichiara di essere stato informato dall'Avvocato della possibilità di essere condannato al pagamento:
 - a) delle spese legali della controparte in caso di esito negativo, o parzialmente negativo, del giudizio;
 - b) delle spese per consulenti tecnici d'ufficio nominati dall'Autorità Giudiziaria.

5. (*Termini di corresponsione del compenso*)

- 5.1. Le parti convengono che il compenso venga corrisposto:
- a) quanto a € ..., alla sottoscrizione della presente scrittura;
 - b) quanto al residuo, con acconti richiesti in relazione all'attività svolta;
 - c) quanto al saldo, alla conclusione dell'incarico (*ovvero: al compimento dell'ultimo atto difensivo del grado di giudizio*).
- 5.2. Il Cliente versa le somme richieste entro quindici giorni dal ricevimento del preavviso di parcella.
- 5.3. Il Cliente è tenuto a corrispondere all'Avvocato l'intero importo pattuito, indipendentemente dall'eventuale minore liquidazione giudiziale e dall'eventuale obbligo di rifusione delle spese a carico della controparte.
- 5.4. L'Avvocato può trattenere le spese liquidate giudizialmente a carico della controparte, e dalla stessa versate, a titolo di acconto sul compenso pattuito.
- 5.5. Qualora l'importo liquidato in giudizio a carico della controparte sia superiore al compenso pattuito, la differenza pagata dalla controparte spetta all'Avvocato.
- 5.6. Nel caso di cessazione del rapporto il Cliente è tenuto a versare quanto pattuito per l'attività svolta.

... , ...

Allegati: ...

Il Cliente

l'Avvocato

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali

(d. lgs. n. 196/2003)

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 (di seguito Codice), ed in relazione ai dati personali di cui lo Studio dell'AVV....., VIA... PECFAX....., entrerà in possesso con l'affidamento della Sua pratica, La informiamo di quanto segue:

1. Finalità del trattamento dei dati.

Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell'incarico professionale ricevuto, sia in ambito giudiziale che in ambito stragiudiziale.

2. Modalità del trattamento dei dati.

a) Il trattamento può essere svolto con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati;

b) il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.

3. Conferimento dei dati.

Il conferimento di dati personali comuni, sensibili e giudiziari è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.

4. Rifiuto di conferimento dei dati.

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta l'impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1.

5. Comunicazione dei dati.

I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni, soggetti operanti nel settore giudiziario, alle controparti e relativi difensori, a collegi di arbitri e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1.

Il Trattamento dei dati avverrà anche per le finalità previste dalla normativa vigente in materia di antiriciclaggio.

6. Diffusione dei dati.

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. Trasferimento dei dati all'estero.

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi nell'ambito delle finalità di cui al punto 1.

8. Diritti dell'interessato.

L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l'interessato ha diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l'interessato ha inoltre diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati salvi i casi di trattamento obbligatorio dei dati espressamente previsti dalle Leggi vigenti .

Si fa presente che anche ai fini della normativa in materia di antiriciclaggio i dati, relativi alle prestazioni rientranti nella predetta disciplina legislativa, verranno in quanto previsto per Legge conservati per dieci anni dall'ultimazione della prestazione.

9. Consenso al trattamento dei dati

Ai sensi dell'art. 23 del Codice della Privacy con l'apposizione della firma in calce ai presenti moduli manifesta il consenso al trattamento dei dati nell'ambito delle finalità e modalità sopra richiamate nei limiti in cui il consenso della S.V. fosse richiesto per Legge. In particolare esprimo il mio consenso per l'acquisizione dei dati personali; la

comunicazione dei dati a terzi così come indicati nella presente informativa. Tale consenso vale fino a revoca scritta da far pervenire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

10. Titolare del trattamento.

Titolare del trattamento è AVV..... nata, CF , con STUDIO in

Per ricevuta comunicazione rilasciato consenso

SI ALLEGA DOCUMENTO DI IDENTITA'

luogo _____, data _____

firma

**SCHEDA E DICHIARAZIONE DEL CLIENTE IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI
PRIVACY E ANTIRICICLAGGIO**

GENTILE CLIENTE, in ottemperanza alle disposizioni del dlgs 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni nonché alle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza in materia di antiriciclaggio, Ella, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs 231/2007 come modificato dal D. Lgs. 90 del 25.5.2017, assumendosi tutte le responsabilità di natura civile, amministrativa e penale per dichiarazioni false o non veritiere, è tenuta ad identificarsi nei modi e nelle forme previsti dalla predetta normativa, inoltre consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 55 del predetto d.lgs in caso di informazioni false o non veritiere, deve fornire per iscritto tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire di adempiere agli obblighi di adeguata verifica, inoltre consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 55 del dlgs n.231/2007 nel caso ed in particolare delle generalità del soggetto per conto del quale eventualmente si esegue la prestazione professionale è tenuta altresì a identificare il "Titolare effettivo" di cui all'art. 21 del dlgs 231/2007 e succ. modificazioni.

Lo studio la informa che il trattamento dei dati forniti avverrà anche per le finalità previste dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio., (IDENTIFICAZIONE ADEGUATA VERIFICA (ex artt. 17, 18,19 e 20 del D. L.gvo 231/2007, come modificato dal D. L.gs, 90/2017)

Io sottoscritto _____

Luogo e data di nascita

residente in

Codice Fiscale

PROFESSIONE

ESTREMI DEL DOCUMENTO

_____ n.....

Rilasciato da.....con scadenza
il.....

(Per le società).....quale rappresentante di _____

con SEDE in _____

CODICE FISCALE / PARTITA IVA _____

Dichiaro di richiedere la seguente prestazione professionale

.....
.....

Dichiaro altresì che il TITOLARE EFFETTIVO è

Nome e Cognome

Luogo e data di nascita

Residenza

Codice fiscale

Estremi documento di riconoscimento

Che costituisce/ non costituisce persona politicamente esposta ai sensi del dlgs 231/2007 e relativo Allegato Tecnico;

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato della circostanza che il mancato rilascio in tutto o in parte delle informazioni di cui sopra può pregiudicare la capacità dello Studio Professionale di dare esecuzione alla prestazione professionale richiesta e si impegna a comunicare senza ritardo, A MEZZO RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO da inviare presso lo Studio legale in Livorno, Via Grande 110 anche a mezzo pec, ogni eventuale variazione o integrazione che si dovesse verificare in relazione ai dati forniti con la presente dichiarazione.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

ACCORDO SUL COMPENSO: ONERI E OBBLIGHI INFORMATIVI.

(Art. 13, comma 5, legge n. 247/12, come mod. dall'art. 1, comma 141, lett. d) della legge n. 124/17)

Roma, 12 ottobre 2017
Scheda Ufficio studi n. 67

INDICE:

- I. Norme applicabili*
- II. Oneri informativi*
- III. Comunicazione in forma scritta della misura prevedibile dei costi e accordo sul compenso*
- IV. Conseguenze della violazione dell'obbligo di comunicazione*
- V. Contenuto della comunicazione e vincolatività della previsione del costo della prestazione*
- VI. Riferimenti normativi*

Allegato I

FAQ

I. NORME APPLICABILI

L'art. 1, comma 141, lett. d), della legge n. 124/2017 (*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*) ha modificato l'art. 13, comma 5 della legge n. 247/2012 (*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*), introducendo – a partire dal 29 agosto 2017 – l'**obbligo**, per l'avvocato, di **"comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale"**¹. La comunicazione in forma scritta della prevedibile misura dei costi della prestazione a favore del cliente era già prevista dal testo originario della legge, ma subordinatamente ad una richiesta in tal senso.

II. ONERI INFORMATIVI

La previsione dell'obbligo di rendere noto al cliente il costo della prestazione mira ad assicurare che i rapporti tra l'avvocato ed il proprio assistito siano improntati a fondamentali canoni di **trasparenza**. A tale scopo, l'intero comma 5 dell'art. 13 pone in capo all'avvocato una serie di oneri informativi, che comprendono la comunicazione in forma scritta del prevedibile costo della prestazione, ma non si esauriscono con essa.

Alla luce della lettera del comma 5 dell'art. 13, bisogna infatti distinguere tra due ordini di oneri informativi.

Il primo periodo della suddetta disposizione prevede infatti che l'avvocato renda "noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico", mentre il secondo periodo impone l'obbligo di comunicare in forma scritta il prevedibile costo della prestazione, "distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale".

Tanto il primo quanto il secondo ordine di oneri sono dettati in ossequio ad elementari esigenze di trasparenza e buona fede, nonché in ossequio ai doveri di lealtà e correttezza, alla natura fiduciaria del rapporto (artt. 9, 11 e 12 del Codice deontologico), e agli specifici doveri di informazione previsti dall'art. 27 del medesimo Codice.

Al primo ordine di oneri, l'avvocato potrà adempiere anche oralmente, mentre la forma scritta è richiesta unicamente per l'indicazione del presumibile costo della prestazione.

Quanto al **contenuto delle informazioni di cui al primo periodo del comma 5**, una migliore precisazione è contenuta nell'art. 27 del Codice deontologico, che integra la previsione legislativa disponendo che l'avvocato specifichi al cliente le "attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione" (comma 1), ivi compresa la possibilità di ricorrere a strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (comma 3) e la possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato (comma 4); che l'avvocato informi la parte assistita "sulla prevedibile durata del processo" (comma 2); che l'avvocato fornisca al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa (comma 5).

Di conseguenza, gli oneri di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 5, L.P., interpretato in armonia con l'art. 27 del Codice deontologico, consistono nella prefigurazione al cliente delle attività che l'avvocato dovrà espletare nella cura dei suoi interessi, specificando – per quanto possibile e compatibilmente con le

¹ L'originario testo di tale disposizione stabiliva che "il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento de conferimento alla conclusione dell'incarico: a richiesta è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale".

caratteristiche di una prestazione che può essere mediata dall'intervento di terzi – le vicende logicamente ipotizzabili della controversia, sia in ambito stragiudiziale (ad esempio, nel caso di successo o insuccesso delle procedure di mediazione e/o negoziazione assistita), sia in ambito giudiziale (ad esempio, con riguardo ai gradi di giudizio, alle vicende processuali ipotizzabili).

E' opportuno che già in questa prima fase venga rappresentata la possibilità che, attesa la natura della prestazione oggetto di incarico, costi e/o compensi subiscano delle variazioni in aumento qualora la prestazione dovesse richiedere attività ulteriori e/o più complesse (in relazione a sviluppi non espressamente previsti) e che venga precisato che del realizzarsi di tale eventualità verrebbe dato tempestivo avviso per ogni necessaria intesa, fermo che il mancato consenso sulle ulteriori attività e sulla conseguente modifica del costo complessivo della prestazione potrebbe comportare effetti negativi sulla prosecuzione della pratica e/o sul giudizio.

III. COMUNICAZIONE IN FORMA SCRITTA DELLA MISURA PREVEDIBILE DEI COSTI E ACCORDO SUL COMPENSO

La lettera della norma dispone che la comunicazione debba essere effettuata in forma scritta "a colui che conferisce l'incarico", e ciò comporta che essa intervenga dopo l'accettazione dell'incarico.

L'accettazione dell'incarico e la comunicazione scritta del presumibile costo della prestazione possono anche essere contestuali.

Le parti possono altresì stipulare in forma scritta l'intero assetto del contratto di patrocinio, ivi inserendo quindi anche l'indicazione del prevedibile costo delle prestazioni; in tale caso è da ritenere che l'adempimento dell'obbligo di comunicazione resti assorbito dal perfezionamento del contratto d'opera professionale a seguito di proposta e accettazione.

Resta fermo che il compenso dell'avvocato può essere determinato secondo le previsioni di cui all'art. 13, comma 3, L.P.

Restano di fatto escluse dall'operatività dell'obbligo tutte quelle prestazioni che debbono necessariamente rendersi nell'immediato e che ivi si esauriscono, quali ad esempio la consulenza resa in maniera orale e contestuale alla richiesta, la difesa e l'interrogatorio in carcere di persona arrestata, il procedimento per direttissima, costituzioni e redazione di atti di particolare urgenza, e tutte le altre fattispecie nelle quali non è oggettivamente possibile assolvere al dovere di informativa, come nelle ipotesi di difesa di soggetti latitanti ed irreperibili, etc.

IV. CONSEGUENZE DELLA VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

Il mancato adempimento dell'obbligo di comunicazione in forma scritta, o comunque la mancanza dell'accordo sul compenso, comporterà l'applicazione del comma 6 del medesimo art. 13 e dunque, segnatamente, il ricorso ai parametri per la determinazione del costo della prestazione: a mente dell'art. 13, comma 6, infatti, i parametri si applicano – tra l'altro – quando "all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta" e "in ogni caso di mancata determinazione consensuale".

In ogni caso, la violazione dell'obbligo di comunicazione "scritta" non risulta idonea a provocare la nullità dell'accordo e la conseguente inefficacia del contratto d'opera professionale. La disposizione in parola, difatti, può essere qualificata in termini di "norma di comportamento dei contraenti" e non già quale "norma di

validità del contratto”²: e, secondo la Suprema Corte di Cassazione, la violazione delle norme di comportamento, “tanto nella fase prenegoziale quanto in quella attuativa del rapporto” “non incide sulla genesi dell’atto negoziale, quanto meno nel senso che non è idonea a provocarne la nullità”³.

V. CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE E VINCOLATIVITA’ DELLA PREVISIONE DEL COSTO DELLA PRESTAZIONE

Le voci di costo dovranno essere indicate, a garanzia della trasparenza e corretta informazione, distinguendo tra oneri (ad esempio, contributo unificato), spese (ad esempio, per notifiche, copie o trasferte, così come quelle forfettarie) e compenso per l’avvocato, determinato secondo i criteri di cui all’art. 13, comma 3 L.P., individuando – se consentito dalle concrete caratteristiche dell’incarico – le principali fasi del procedimento giudiziale o dell’attività stragiudiziale.

D’altro canto, le peculiari caratteristiche che può assumere la prestazione professionale dell’avvocato – si pensi, su tutte, alla difesa in giudizio – espongono il compenso pattuito a possibili oscillazioni, che possono essere determinate – ad esempio – da impreviste evoluzioni della vicenda processuale.

Dovrà quindi darsi primariamente atto della circostanza che la teorica prevedibilità è necessariamente condizionata dal fatto che la prestazione dell’avvocato è del tutto mediata e risente di variabili indipendenti dalla sua volontà: ciò perché la peculiarità e la non prevedibilità della mole e del tipo di attività derivano dal fatto che essa deve adattarsi a contesti, anche processuali, spesso non ipotizzabili nei loro sviluppi che possono frequentemente essere forieri di ulteriori oneri (ad esempio cautelare in corso di causa, interventi di terzi). Una previsione con carattere di certezza non è possibile in un contratto d’opera intellettuale che deve svolgersi nel contesto di una lite giudiziale o di una trattativa stragiudiziale.

Pertanto – fermo restando che la comunicazione del prevedibile costo della prestazione, quantomeno con riferimento ai compensi professionali, vincola il professionista secondo criteri di buona fede e correttezza – l’avvocato dovrà, a garanzia della **trasparenza della comunicazione** nei rapporti con il cliente, inserire, in sede di comunicazione in forma scritta della prevedibile misura del costo della prestazione, opportune **clausole** che, richiamando quanto rappresentato e precisato in conformità alle indicazioni di cui all’ultimo periodo del precedente paragrafo II, ribadiscano la possibilità di variazioni in aumento dell’ammontare del compenso e delle spese necessarie per l’utile espletamento della pratica, fatti salvi l’informazione tempestiva al cliente e il suo consenso (con l’avvertimento che la mancanza del consenso stesso potrà avere effetti negativi sul giudizio).

La clausola in questione potrebbe ad esempio avere il seguente contenuto:

“Come già rappresentato all’atto di rendere noto il livello della complessità dell’incarico e dell’indicazione di tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico stesso, si ribadisce che, attesa la natura della prestazione oggetto del mandato, costi e/ compensi potranno

2 In questo senso è chiara la giurisprudenza di legittimità che, anche a Sezioni unite, ha statuito nel senso che “la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative postula violazioni attinenti ad elementi intrinseci della fattispecie negoziale, relativi alla struttura o al contenuto del contratto”, escludendo che “l’illegittimità della condotta tenuta nel corso delle trattative prenegoziali ovvero nella fase dell’esecuzione del contratto stesso possa esser causa di nullità, indipendentemente dalla natura delle norme con le quali siffatta condotta contrasti, a meno che questa sanzione non sia espressamente prevista” (così Cass., SS. UU., 19.12.2007, n. 26724, par. 1.5, con riguardo a fattispecie di violazione di obblighi informativi da parte dell’intermediario finanziario, previsti da norme imperative).

3 Ivi, par. 1.6; nello stesso senso, Cass., sez. II, 24.11.2015, n. 23914.

subire delle variazioni in aumento qualora dovessero rendersi opportune attività ulteriori e/o adempimenti più complessi (rispetto a quanto inizialmente previsto in modo indicativo) e che del realizzarsi di tale eventualità verrà in ogni caso dato tempestivo avviso.

VI. RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 13 c. 5 Legge 247/12 come modificato dalla legge n. 124/2017

[...]

"Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale".

[...]

Allegato I - FAQ

1. Quando va effettuata la comunicazione in forma scritta del prevedibile costo della prestazione?

L'art. 13, comma 5, della legge professionale dispone che la comunicazione in forma scritta della prevedibile misura dei costi della prestazione debba essere effettuata a "colui che conferisce l'incarico". Ciò comporta che essa intervenga dopo l'accettazione dell'incarico.

2. La comunicazione in forma scritta del prevedibile costo della prestazione e l'accordo sul compenso possono essere contestuali?

Si.

3. La inosservanza dell'obbligo di comunicazione comporta nullità del contratto d'opera professionale?

No. L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione – in assenza di accordo sul compenso – potrà produrre gli effetti di cui al comma 6 dell'art. 13 e dunque il ricorso ai parametri per la determinazione del costo della prestazione.

4. L'inosservanza di tale obbligo ha altre conseguenze?

Si. Potrebbe rilevare sul piano disciplinare.

5. La comunicazione scritta è sempre obbligatoria?

No. L'obbligatorietà soffre deroghe nei casi di tutte quelle prestazioni che debbono necessariamente rendersi nell'immediato e che ivi si esauriscono, quali ad esempio la consulenza resa in maniera orale e contestuale alla richiesta, la difesa e l'interrogatorio in carcere di persona arrestata, il procedimento per direttissima, costituzioni e redazione di atti di particolare urgenza e tutte le altre fattispecie nelle quali non è oggettivamente possibile assolvere al dovere di informativa, come nelle ipotesi di difesa di soggetti latitanti ed irreperibili, etc.

6. Quali sono le indicazioni che è necessario fornire?

Dovranno essere indicate, a garanzia della trasparenza e corretta informazione, le voci di costo, distinguendo tra oneri (ad esempio, contributo unificato), spese (ad esempio, per notifiche, copie o trasferte, così come quelle forfetarie) e compenso per l'avvocato, determinato secondo i criteri di cui all'art. 13, comma 3 L.P., individuando – se consentito dalle concrete caratteristiche dell'incarico – le principali fasi del procedimento giudiziale o dell'attività stragiudiziale.

Comunicazione in forma semplificata

(artt. 13, co. 5, L. n. 247/2012 e 27 Codice deontologico forense)

Da valere ad ogni effetto di legge tra:

- _____ (cod.fisc./p.IVA: _____), nel prosieguo denominato "Cliente"

- _____ (COA: [COA]), assicurato per la responsabilità professionale con _____ (polizza n. _____), nel prosieguo denominato "Avvocato"

Relativamente al seguente incarico:

- Controversia: Giudiziale_penale;
- Descrizione: _____
- Autorità Giudiziaria: _____

1 - Determinazione del compenso e informazione sulla prevedibile misura dei costi della prestazione

Ai sensi dell'art. 13, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, l'avvocato dichiara ed il Cliente prende atto che la prevedibile misura dei costi della prestazione è determinata come segue.

a) quanto al compenso:

| Descrizione attività professionale | importo |
|------------------------------------|---------|
| Fase indagini preliminari | € _____ |
| Eventuali misure cautelari | € _____ |
| Attività giudiziale nel processo | € _____ |
| Fase esecutiva | € _____ |

Gli importi come sopra determinati sono da intendersi al netto degli accessori dovuti per Legge (IVA, attualmente al 22%; CPA, attualmente al 4%; rimb. forf., attualmente al 15%).

* * *

b) quanto agli ulteriori oneri ipotizzabili:

| Descrizione costo | importo |
|---|---------|
| Spese copie | € _____ |
| Trasferte | € _____ |
| Indagini difensive (eventuali e da concordare) | € _____ |
| Consulenti di parte (eventuali e da concordare) | € _____ |
| Altro | € _____ |

2 - Clausola di garanzia

Come già rappresentato all'atto di rendere noto il livello della complessità dell'incarico e dell'indicazione di tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico stesso, si ribadisce che, attesa la natura della prestazione oggetto del mandato, costi e/o compensi potranno subire delle variazioni in aumento qualora dovessero rendersi opportune attività ulteriori e/o adempimenti più complessi (rispetto a quanto inizialmente previsto in modo indicativo) e che del realizzarsi di tale eventualità verrà in ogni caso dato tempestivo avviso.

Addì,

Comunicazione in forma semplificata

(artt. 13, co. 5, L. n. 247/2012 e 27 Codice deontologico forense)

Da valere ad ogni effetto di legge tra:

- _____ (cod.fisc./p.IVA: _____), nel prosieguo denominato "Cliente"

- _____ (COA: [COA]), assicurato per la responsabilità professionale con _____ (polizza n. _____), nel prosieguo denominato "Avvocato"

Relativamente al seguente incarico:

- Controversia: Giudiziale;
- Descrizione: _____
- Controparte: _____
- Autorità Giudiziaria: _____
- Valore: € _____

1 - Determinazione del compenso e informazione sulla prevedibile misura dei costi della prestazione

Ai sensi dell'art. 13, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, l'avvocato dichiara ed il Cliente prende atto che la prevedibile misura dei costi della prestazione è determinata come segue.

a) quanto al compenso:

| Descrizione attività professionale | importo |
|------------------------------------|------------|
| Fase di studio e introduttiva | € _____ |

| Descrizione attività professionale | importo |
|--|---------|
| Fase istruttoria | € _____ |
| Fase decisoria | € _____ |
| Eventuali attività ulteriori collegate al giudizio (fase esecutiva, cautelare, transattiva) | € _____ |

Gli importi come sopra determinati sono da intendersi al netto degli accessori dovuti per Legge (IVA, attualmente al 22%; CPA, attualmente al 4%; rimb. forf., attualmente al 15%).

* * *

b) quanto agli ulteriori oneri ipotizzabili:

| Descrizione costo | importo |
|-------------------------------|---------|
| Spese per notifiche | € _____ |
| Contributo unificato | € _____ |
| Copie autentiche | € _____ |
| Trasferte | € _____ |
| Collaboratori e domiciliatari | € _____ |
| Consulenti d'ufficio | € _____ |
| Consulenti di parte | € _____ |
| Ulteriori spese vive | € _____ |
| Altro | € _____ |

2 - Clausola di garanzia

Come già rappresentato all'atto di rendere noto il livello della complessità dell'incarico e dell'indicazione di tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico stesso, si ribadisce che, attesa la natura della prestazione oggetto del mandato, costi e/o compensi potranno subire delle variazioni in aumento qualora dovessero rendersi opportune attività ulteriori e/o adempimenti più complessi (rispetto a quanto inizialmente previsto in modo indicativo) e che del realizzarsi di tale eventualità verrà in ogni caso dato tempestivo avviso.

Addì,

Comunicazione in forma semplificata

(artt. 13, co. 5, L. n. 247/2012 e 27 Codice deontologico forense)

Da valere ad ogni effetto di legge tra:

- _____ (cod.fisc./p.IVA: _____), nel prosieguo denominato "Cliente"

- _____ (COA: [COA]), assicurato per la responsabilità professionale con _____ (polizza n. _____), nel prosieguo denominato "Avvocato"

Relativamente al seguente incarico:

- Controversia: Stragiudiziale;

- Descrizione: _____

- Controparte: _____

- Valore: € _____

1 - Determinazione del compenso e informazione sulla prevedibile misura dei costi della prestazione

Ai sensi dell'art. 13, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, l'avvocato dichiara ed il Cliente prende atto che la prevedibile misura dei costi della prestazione è determinata come segue.

a) quanto al compenso:

| Descrizione attività professionale | importo |
|---|---------|
| Esame studio, redazione atti, incontri con cliente (fino a 3) | € _____ |

| Descrizione attività professionale | importo |
|--|---------|
| Compenso ulteriore per l'attività prestata in caso di transazione della vertenza | € _____ |

Gli importi come sopra determinati sono da intendersi al netto degli accessori dovuti per Legge (IVA, attualmente al 22%; CPA, attualmente al 4%; rimb. forf., attualmente al 15%).

* * *

b) quanto agli ulteriori oneri ipotizzabili:

| Descrizione costo | importo |
|---|---------|
| Spese per trasferte | € _____ |
| Collaboratori, domiciliatari e consulenti | € _____ |

2 - Clausola di garanzia

Come già rappresentato all'atto di rendere noto il livello della complessità dell'incarico e dell'indicazione di tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico stesso, si ribadisce che, attesa la natura della prestazione oggetto del mandato, costi e/o compensi potranno subire delle variazioni in aumento qualora dovessero rendersi opportune attività ulteriori e/o adempimenti più complessi (rispetto a quanto inizialmente previsto in modo indicativo) e che del realizzarsi di tale

eventualità verrà in ogni caso dato tempestivo avviso.

Addì,